

STATUTO <<ASINI NEL CUORE A.P.S. ETS>>

ART. 1 – (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia di Ente del Terzo Settore, tempo per tempo vigente, l'Ente denominato:

<<ASINI NEL CUORE A.P.S. ETS>>

che assume la forma giuridica di associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione è iscritta al Registro Unico del Terzo Settore al n. 35.982 ed una eventuale modifica e/o cancellazione dal RUNTS sarà automaticamente integrata nel presente Statuto senza necessità di formalità in base alla normativa tempo per tempo vigente.

L'associazione ha sede legale in Località Talignano – 43038 Sala Baganza (PR), in via ALLA PIEVE, 1.

Con deliberazione da adottarsi a cura dell'Assemblea degli associati ordinaria, potrà istituire e sopprimere sedi secondarie sull'intero territorio nazionale e all'estero.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

**ART. 2
(Statuto)**

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea degli associati delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

**ART. 3
(Efficacia dello statuto)**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

**ART. 4
(Interpretazione dello statuto)**

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

**ART. 5
(Finalità e attività)**

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ALLEGATO	"C"	AL
N.	85974	DI RFP
E AL N.	38617	DI RACC.



Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- Interventi e servizi sociali (lettera a) art. 5 comma 1 D. Lgs. 117/2017): progetti rivolti all'impiego della popolazione animale, incontri conoscitivi rivolti in particolare agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado o altri enti o comunità di persone anche con disabilità psichiche e motorie con particolare riguardo alla tutela e valorizzazione dell'asino, del mulo e degli altri animali domestici e da fattoria;
- Educazione, istruzione e formazione professionale (lettera d) art. 5 comma 1 D. Lgs. 117/2017): progetti educativi, istruttivi e di formazione con l'impiego della popolazione animale, con particolare riguardo all'asino, al mulo e agli altri animali domestici e da fattoria, rivolti a studenti delle scuole di ogni ordine e grado o altri enti o comunità di persone o a qualsiasi soggetto interessato;
- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (lettera e) art. 5 comma 1 D. Lgs. 117/2017): progetti rivolti all'impiego della popolazione animale anche attraverso il recupero, la cura e il pensionamento con particolare riguardo alla tutela e valorizzazione dell'asino, del mulo e degli altri animali domestici e da fattoria;
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (lettera f) art. 5 comma 1 D. Lgs. 117/2017): progetti rivolti all'impiego della popolazione animale, alla promozione e alla salvaguardia del territorio con particolare riguardo alla tutela e valorizzazione dell'asino, del mulo e degli altri animali domestici e da fattoria, anche con l'operatività di un centro specializzato con animali residenziali e con attività di promozione della conoscenza storica, culturale, letteraria e scientifica di asini, muli e altri animali domestici e da fattoria;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (lettera i) art. 5 comma 1 D. Lgs. 117/2017): progetti rivolti alla promozione e alla salvaguardia del territorio con particolare riguardo alla tutela e valorizzazione dell'asino, del mulo e degli altri animali domestici e da fattoria, anche con la realizzazione di strumenti ed attrezzature specifiche per attività sia tradizionali che futuribili che possono essere svolte con l'utilizzo di asini, muli e altri animali domestici e da fattoria, attività ludico-ricreative rivolte a bambini e famiglie in contesto naturale;
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k) art. 5 comma 1 D. Lgs. 117/2017): progetti rivolti all'impiego della popolazione asinina, alla promozione e alla salvaguardia del territorio anche con attività di trekking someggiati e non someggiati, di partecipazione a convegni, manifestazioni o altre iniziative attinenti alle tradizioni popolari;
- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l) art. 5 comma 1 D. Lgs. 117/2017): progetti rivolti all'impiego della popolazione animale (asini, muli e altri animali domestici e da fattoria) allo scopo di prevenire e alleviare questi disagi sociali;
- Agricoltura sociale (lettera s) art. 5 comma 1 D. Lgs. 117/2017): progetti rivolti all'impiego della popolazione animale (asini, muli e altri animali domestici e da fattoria).

Le finalità associative sono perseguite mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- ricorso prevalente all'attività volontaria degli associati o delle persone aderenti;
- ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione di promozione sociale di cui al presente Statuto può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del D. Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati;
- ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione di promozione sociale di cui al presente Statuto può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.

ART. 6 **(Ammissione)**

Sono associati dell'associazione tutte le persone fisiche, altri enti del terzo settore e enti senza scopo di lucro che ne condividono volontariamente le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato ove lo stesso associato si impegna a versare la quota associativa. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea degli associati in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a associato è a tempo indeterminato e mantenuta annualmente con il versamento della quota associativa annuale, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono 3 categorie di associati:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea degli associati;

sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;

benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea degli associati per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 7 **(Diritti e doveri degli associati)**

I associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;



- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
 - votare in Assemblea degli associati purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
- Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8

(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 9

(Recesso ed esclusione dell'associato)

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo di amministrazione.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

La funzione di associato cessa con la morte dello stesso.

ART. 10

(Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio direttivo;
- Presidente.

ART. 11

(Assemblea degli associati)

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda

convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail e/o spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea degli associati è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea degli associati è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

L'Assemblea degli associati può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 **(Compiti dell'Assemblea degli associati)**

L'assemblea degli associati:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte degli associati;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assemblea degli associati;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 **(Validità Assemblee)**

L'assemblea degli associati ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea degli associati solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea degli associati ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea degli associati lo ritenga opportuno).

L'assemblea degli associati straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e



ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 degli associati. La seconda convocazione non può derogare le queste maggioranze.

ART. 14

(Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea degli associati sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Ogni associato ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15

(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione è composto da numero 3 (tre) componenti eletti dall'assemblea degli associati tra i propri associati.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. E' ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essendo il Consiglio direttivo composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea degli associati; redige e presenta all'assemblea degli associati il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo e delibera sull'esclusione degli associati.

ART. 16

(Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea degli associati degli associati; convoca l'Assemblea degli associati e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea degli associati, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'Assemblea degli associati per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vice-presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 18
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 19
(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea degli associati ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 20
(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21
(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale di cui al presente Statuto può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.



ART. 22

(Assicurazione dei volontari)

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea degli associati straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

F.to: Carlo Nucci.

F.to: Carlo Maria Canali.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 23, DEL DLGS N. 82/2005, CHE SI RILASCIA AD USO DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE TERZO SETTORE

Parma, 4 giugno 2025.

